

Con la Circolare 14/E del 27.03.2015, l'Agenzia fornisce dei chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all'estensione del reverse charge.

Si tratta in particolare di stabilire con certezza il perimetro applicativo della norma e individuare le fattispecie per le quali il prestatore debba emettere fattura con l'indicazione inversione contabile.

Con la suddetta circolare, viene chiarito che, per le prestazioni da assoggettare a reverse charge, bisogna far riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.

Tale criterio deve essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.

Una delle questioni che necessitava di un immediato chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate riguardava il concetto di "edificio" a cui far riferimento.

La norma introdotta nel D.P.R. 633/1972 è conforme all'art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE.

Tuttavia, mentre la normativa comunitaria fa riferimento ai "beni immobili", il Legislatore nazionale parla di "edifici". L'Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi in esame ha chiarito che il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

Viene, pertanto, ribadito che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. anche risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

Così come avvenuto per lo split payment, s'introduce una clausola di salvaguardia per eventuali errori commessi prima dell'emanazione della Circolare.

Si chiarisce infatti che in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione di suddetta circolare.